



Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Allamari Sud, 1/A
40050 Castello D' Argile (BO)
c.f. 91341260379

**STATUTO
DEL CIRCOLO IPPICO TARA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

Nello spirito ed in ossequio al disposto dell'articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché delle norme dettate in materia dal Codice Civile ed inoltre, nel rispetto della legislazione organica del C.O.N.I. e delle Federazioni ad esso aderenti, in conformità dello Statuto Nazionale della F.I.S.E., è costituita l'Associazione denominata "CIRCOLO IPPICO TARA Associazione Sportiva Dilettantistica", con sede in Castello d'Argile (BO), Via Allamari Sud n. 1/A.

L'Associazione si fregia di un logo ed i suoi colori sociali sono il grigio e il bianco.

Art. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva equestre, e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport equestre; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport equestre.

L'Associazione nella pratica dell'attività equestre, come per i cavalieri, valorizza, tutela e regola l'apporto del cavallo e dei suoi proprietari, così come previsto dallo Statuto e dai regolamenti della FISE, in quanto parte attiva per la pratica dello sport equestre.

In particolare l'Associazione si propone i seguenti scopi:

- i. riunire tutti gli appassionati di equitazione per praticare gli sport equestri mettendo loro a disposizione i propri impianti ed attrezzature e servizi sociali, nonché l'assistenza tecnica e sportiva;
- ii. promuovere e diffondere uno stile di vita, rispettoso degli animali e della natura, favorendo il rapporto armonioso fra uomo, ambiente e animali, con l'utilizzo di pony e di

cavalli. Con tale mezzo viene favorito al massimo l'approccio degli associati con l'ambiente, poiché esso racchiude in sé tutte le caratteristiche atte a veicolare messaggi positivi alle nuove generazioni, inducendo la gestione e la pratica di attività sportive dilettantesche, agonistiche, didattiche, amatoriali, ricreative ed aggregative, ivi comprese quelle culturali, formative, turistiche e di intrattenimento, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) effettuare l'allevamento di cavalli e di pony con anche la possibilità di comprarli e di venderli;
- b) impartire lezioni di equitazione ai propri associati e tesserati ed anche esterni se tesserati altrove;
- c) organizzare concorsi ippici, giochi equestri e similari;
- d) promuovere ed organizzare corsi di equitazione come pure passeggiate e viaggi a cavallo;
- e) diffondere l'attività equestre fin dall'età scolare;
- f) promuovere e realizzare fattorie didattiche;
- g) promuovere ed organizzare la pratica dell'ippoterapia;

- h) promuovere ed organizzare corsi di specializzazione in cui vengono affinate e perfezionate tutte le specialità equestri, avviando inoltre tutti coloro che per volontà e capacità saranno ritenuti idonei dalla Commissione tecnica a perfezionarsi sotto il profilo agonistico affinché possano partecipare alle competizioni e manifestazioni indette dall'associazione;
- i) sviluppare ed organizzare le varie attività connesse o attinenti all'equitazione anche in ragione delle richieste della maggioranza degli associati e/o delle Pubbliche Amministrazioni, Enti e Istituzioni interessati, compatibilmente con l'incidenza del loro costo nell'economia dell'associazione sportiva;
- j) provvedere alla scuderizzazione ed alimentazione e cura dei cavalli e dei pony degli associati, dell'associazione e degli esterni;
- k) provvedere all'addestramento di cavalli/pony;
- l) provvedere al costante miglioramento, ampliamento, rinnovamento e quant'altro degli impianti ed attrezzature, parco cavalli nonché di quant'altro possa occorrere, fornendo ogni supporto logistico ed addestrativo;
- m) provvedere al trasporto dei cavalli con idonei mezzi di trasporto dell'associazione o dalla stessa noleggiati, per trasferimenti presso altri centri ippici in occasione di concorsi, stage, addestramenti;
- n) favorire lo sviluppo turistico della zona mediante l'organizzazione di competizioni e gare a livello provinciale, regionale e nazionale;
- o) promuovere, favorire e/o eventualmente organizzare tavole rotonde, mostre, congressi, dibattiti aventi per oggetto lo sport equestre in tutte le sue specialità e l'equitazione quale mezzo per lo sviluppo della persona e della personalità specie nei giovani;
- p) per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro prendere in locazione scuderie, maneggi, campi ippici, poste, boxes ed altre attrezzature, essere proprietaria o comproprietaria di cavalli e di pony, concludere contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere.

Tutti i materiali, cavalli, impianti ed attrezzature e quant'altro in proprietà od in concessione dell'Associazione od altrimenti in suo possesso ed in breve quindi l'universalità dei beni e dei diritti, come anche eventuali rimanenze, non potranno avere altra destinazione che non sia quella volta a conseguire – direttamente od indirettamente – gli scopi sociali e di potenziare l'attività dell'associazione medesima, a totale ed unico vantaggio dello sport equestre.

L'Associazione potrà accettare sponsorizzazioni ed attivare forme di pubblicità commerciale.

Art. 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è fissata al 31.12.2030. L'Associazione, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art. 4 – AFFILIAZIONE

L'Associazione procederà alla propria affiliazione alla F.I.S.E.. Con l'affiliazione, l'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I. e a tutte le disposizioni statutarie della F.I.S.E. e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della F.I.S.E. stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 5 – FINALITA' DI LUCRO

L'Associazione non persegue fini di lucro.

Gli eventuali utili di gestione saranno tassativamente destinati a totale vantaggio degli sport equestri e comunque per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Gli eventuali utili potranno essere inseriti in bilancio come riserve.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli eventuali utili di gestione.

Art. 6 – FUNZIONAMENTO

L'Associazione garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche.

L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'Associazione, per le quali potranno essere riconosciuti loro, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità a discrezione dell'Associazione sportiva; nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 7 – ASSOCIATI

Gli Associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- Onorari
- Fondatori
- Effettivi sportivi
- Effettivi non sportivi
- Juniores

Come previsto per la F.I.S.E., gli associati possono essere divisi nelle seguenti tipologie:

- Dirigenti
- Cavalieri
- Tecnici
- Proprietari di cavalli

Non possono essere ammessi associati temporanei.

Possono essere Associati Onorari:

- i cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti negli sport equestri o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione;
- altre personalità, insigni per pubblico riconoscimento.

Le nomine a Associato Onorario sono riservate all'Assemblea Straordinaria degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo.

Gli Associati Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e non possono essere eletti a cariche sociali.

Sono Associati Fondatori le persone indicate nell'Atto Costitutivo.

Possono essere Associati Effettivi sportivi e non sportivi i cittadini italiani e/o stranieri che avendone fatta domanda anche verbale siano accettati come tali dal Consiglio Direttivo a suo discrezionale e insindacabile giudizio.

Hanno diritto di voto alle Assemblee tutti gli Associati maggiori di età, purché in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione.

Tutti gli Associati usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature ippiche e sportive.

Sono Associati Effettivi sportivi coloro i quali sono in possesso di Autorizzazione a Montare della F.I.S.E..

Sono Associati Effettivi non sportivi coloro i quali non praticano l'equitazione.

Possono essere Associati Juniores i cittadini italiani e/o stranieri di età non superiore agli anni diciotto che ottemperino alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento e che siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.

La domanda di ammissione ad Associato Juniores deve essere presentata e sottoscritta dall'esercente la potestà sul minore che rappresenta il minore stesso a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, esercitando ogni diritto e ogni dovere associativo e rispondendo verso l'Associazione per tutte le obbligazioni attive e passive dell'Associato minore.

Gli Associati Juniores usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature ippiche e sportive, ma non hanno diritto al voto nelle Assemblee.

L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di Associati. Possono essere Associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

Agli Associati sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

Art. 8 – DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli obblighi ed i diritti degli Associati, di qualsiasi categoria sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.

Gli Associati di qualsiasi categoria che non osservino lo Statuto, che non si adeguino alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si rendano comunque indesiderabili per il loro comportamento, potranno essere deferiti al Consiglio Direttivo per l'adozione di eventuali sanzioni.

Ciascun Associato può recedere dall'Associazione o esserne radiato secondo le norme del presente Statuto.

La qualifica di Associato si perde:

- a. per dimissioni;

- b. per morosità nel pagamento della quota annuale, fermo restando l'addebito del versamento;
- c. per provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la radiazione da parte della F.I.S.E.;
- d. Per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo. Tale delibera è insindacabile ed inappellabile;
- e. Per decadenza ed esclusione deliberate ai sensi e con le modalità del successivo Art. 9;
- f. Per chiara negligenza del rispetto del regolamento del Circolo.

Art. 9 – DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione: per recesso, per decadenza, per esclusione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.

L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo su proposta dei probiviri ove esistenti, previa convocazione e audizione dell'associato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, a differenza di quanto statuito per la delibera di radiazione di cui all'Art. 8 lettera d., l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato dichiarato decaduto o escluso con provvedimento divenuto definitivo perde la qualifica di associato e non potrà essere più ammesso.

L'esecuzione del provvedimento definitivo incombe al Consiglio Direttivo.

Art. 10 – TESSERATI

I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte della F.I.S.E. e sono rappresentati da:

- a. cavalieri patentati autorizzati a montare;
- b. dirigenti sociali e gli associati della società affiliata o aggregata;
- c. tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali;
- d. proprietari e/o coloro che hanno la disponibilità dei cavalli iscritti ai ruoli federali;
- e. associati sostenitori della Federazione.

L'Associazione, con l'affiliazione alla F.I.S.E., deve garantire ai tesserati della Federazione quanto loro necessario per l'esercizio dello sport equestre, con le stesse modalità previste per i propri associati.

I tesserati della F.I.S.E., in analogia con gli associati della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali.

I proprietari e/o coloro che hanno la disponibilità giuridica dei cavalli iscritti nei ruoli della F.I.S.E., in quanto tesserati con la Federazione, potranno partecipare a tutte le attività sociali, comprese quelle relative alla formazione e promozione dello sport equestre.

Art. 11 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dalle entrate delle quote associative e dei tesserati, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b. dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti;
- c. dalle contribuzioni o donazioni degli associati, privati o enti;
- d. dai lasciti testamentari;
- e. dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali, connesse all'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f. dalle eventuali sovvenzioni del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive;
- g. da contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali;
- h. dai premi e dai trofei vinti;
- i. dalle entrate delle quote di lezioni di equitazione, addestramento e scuderizzazione cavalli/pony.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 12 – QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea. La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

Gli associati ed i tesserati sono obbligati al versamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo, relative alle attività sportive equestri svolte presso le strutture sociali, necessarie alla copertura dei costi di mantenimento, consumo, manutenzione e gestionali sostenuti dalla Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali, ivi compreso il costo di mantenimento dei cavalli.

Art. 13 – ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea generale degli associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente dell'Associazione;
- d. il Vice Presidente;
- e. il Segretario.

Sono, inoltre, organi dell'Associazione, se nominati dall'Assemblea generale degli associati:

- a. il Collegio dei Probiviri;
- b. il Collegio dei Revisori.

Art. 14 – ASSEMBLEA

L'Assemblea generale degli associati è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

Art. 15 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea riunita in via ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- procede alla nomina delle cariche sociali a scrutinio segreto;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimate intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 16 – RIUNIONE E COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata mediante avviso da affiggere nel locale della sede dell'Associazione almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, l'ordine del giorno.

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione.

Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni partecipante all'Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.

L'associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere sono valide a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente più della metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione con la partecipazione di oltre un terzo degli aventi diritto al voto. Le delibere, sono approvate nell'Assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione, ove ottengano oltre i due terzi dei voti.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Art. 17 – PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni,

rappresenta l'Associazione e ne manifesta la volontà.

Art. 18 – VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art. 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell'Associazione che lo presiede; il Vice Presidente; uno o più Consiglieri, purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'Assemblea.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle discipline dell'attività sportiva equestre, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a. attuare le deliberazioni dell'Assemblea e dirigere l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b. deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- c. redigere il bilancio consuntivo e preventivo;
- d. fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno;
- e. convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli associati;
- f. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- g. adottare i provvedimenti di esclusione verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari;
- h. attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'Assemblea degli associati;
- i. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo annualmente, delibera la misura delle quote annuali degli associati e dei contributi richiesti ai tesserati ed associati per le attività svolte presso le strutture sociali e per l'attività equestre.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione.

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvederà a sostituirli tramite cooptazione con i primi dei non eletti.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 20 – SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

Art. 21 – COLLEGIO DEI REVISORI

L'Assemblea ordinaria può nominare il Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. I Revisori effettivi eleggono tra loro il Presidente in occasione della loro prima riunione. Il Collegio dei Revisori ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati. In caso di vacanza di un membro effettivo del Collegio subentrerà un Revisore supplente.

Art. 21 – COLLEGIO PROBIVIRI

L'Assemblea ordinaria può nominare tra gli associati il Collegio dei Probiviri che dura in carica tre anni ed i cui membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri e da un supplente. Il Collegio è competente a formulare la proposta di decadenza o esclusione di un associato di cui all'Art. 9, esprimendo un parere motivato.

Art. 23 – DECADENZA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

I titolari degli organi associativi decadono:

- a. per dimissioni;
- b. per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della Associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art. 18.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art. 24 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla F.I.S.E. unitamente a copia del verbale.

Art. 25 – BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 26 – RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni – nonché, ove vi siano le

condizioni, dei tecnici -, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla F.I.S.E., per il costante aggiornamento degli atti federali.

Art. 27 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati, con il voto favorevole di oltre la metà degli associati aventi diritto al voto. Per lo scioglimento non sono ammesse deleghe tra associati.

In caso di estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell'Assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 662/96 e salvo diversa destinazione prevista dalla legge; in mancanza vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dalla F.I.S.E.

Art. 28 – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Le modificazioni del presente Statuto dovranno essere assunte dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di oltre 2/3 dei voti validi espressi in assemblea.

L'Associazione non potrà apportare modifiche di sorta al proprio Statuto prima che la F.I.S.E. abbia espresso la sua esplicita approvazione in merito alla proposta di variazione sottoposta. L'Associazione dovrà trasmettere al C.O.N.I. per gli adempimenti legati al Registro delle Società sportive.

Art. 29 – NORME DI RINVIO

Per quanto non è contemplato nel presente Statuto valgono le norme di legge e le norme contenute nel regolamento compilato dal Consiglio Direttivo. Tali norme, che devono in ogni caso non contrastare con i principi generali dello Statuto, hanno efficacia statutaria.